

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

15 FEBBRAIO 2023

ore 9.00-13.00

HOTEL GLI DEI
VIA COSTE DI AGNANO, 21
POZZUOLI



Comune di Pozzuoli

"QUESTA INIZIATIVA È CONTRO IL SISTEMA DELLA CAMORRA"

Media Partner

GRUPPO24ORE

PROGRAMMA

SALUTI

CARMEN LETIZIA GIORGIANNI ONOREVOLE V COMMISSIONE BILANCIO E TESORO
LUIGI MANZONI SINDACO DI POZZUOLI
ANTONIO SABINO SINDACO DI QUARTO
ERALDO TURI PRESIDENTE ODCEC DI NAPOLI
MYRIAM CLEMENTE DIRETTORE PROVINCIALE AGENZIA ENTRATE NAPOLI I
CONCETTA RICCIO PRESIDENTE A.C.F.
ENRICO IOVENE PRESIDENTE U.C.C.L.I.

MODERAZIONE

MARIO MICHELINO
PRESIDENTE NAZIONALE A.N.DO.C.

CONCLUSIONI

ANGELA LABATTAGLIA
VICE PRESIDENTE ODCEC NAPOLI

INTERVENTI

MARCO CAPUTO RESPONSABILE SETTORE PIANIFICAZIONE E MOROSITÀ RILEVANTI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

TREGUA FISCALE: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'ADER; STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000

ALESSANDRO LAZZARINI CONSIGLIERE A.N.DO.C. ACCADEMIA DI NAPOLI

NUOVO REGIME FORFETTARIO, FLAT TAX INCREMENTALE, SANZIONI "ATTIVITÀ APRI E CHIUDI"

RENATO POLISE PRESIDENTE A.N.DO.C. ACCADEMIA DI NAPOLI

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

MONICA PALUMBO DOTTORESSA COMMERCIALISTA ODCEC NAPOLI

NOVITÀ IN TEMA DI CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI AL SUD, SUPERBONUS AL 110% O AL 90%

AMEDEO SACRESTANO PAST PRESIDENT A.N.DO.C.

NOVITÀ IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AL SUD, INVESTIMENTI 4.0.

FRANCESCO DE ROSA DOTTORE COMMERCIALISTA ODCEC NAPOLI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI



Unione Commercialisti
e Consulenti del Lavoro
dell'Isola d'Ischia



A.N.DO.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



Ranocchi
www.ranocchinapoli.it

Banca Patrimoni
Sella & C.
Napoli



Professioni inTeam
Il Network dei Commercialisti
Qualificati di Crediti Fiscali

FINECO

BANK

LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERO EVENTO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 4 CREDITI FORMATIVI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA ED E.C. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE CON: TESSERINO PROFESSIONALE (ISCRITTI ODCEC NAPOLI), TESSERA SANITARIA, CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA, FORM STAMPATO DELLA PRENOTAZIONE ONLINE, QUALSIASI APP. CHE GENERI IL CODICE FISCALE SU CODICE A BARRE

La definizione agevolata delle controversie tributarie e degli atti di accertamento

Pozzuoli, 15 febbraio 2023

Renato POLISE, Avvocato e Dottore commercialista in Napoli
Presidente A.n.do.c. Accademia di Napoli
polise@studiopolise.net – tel. 081 1809 6307

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

- Possono essere definite le controversie attribuite alla Giurisdizione tributaria in cui è parte l'AGENZIA DELLE ENTRATE ovvero l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, **pendenti** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione **alla data dell'1 gennaio 2023**.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Pendenza della controversia

Sono considerate pendenti le controversie:

- Per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato **notificato** il ricorso di primo grado;
- Interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- Pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso al 1° gennaio 2023 i termini per la riassunzione.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Liti definibili

- Sono definibili tutte le controversie aventi ad oggetto **atti di natura impositiva** (avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzione, atti di liquidazione dell'imposta di registro ecc.), nonché gli **atti della riscossione**, nelle quali è costituita l'Agenzia delle Entrate, perché evocata in giudizio, o perché intervenuta a seguito di chiamata del terzo o perché intervenuta volontariamente.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Liti non definibili

Non sono liti definibili le liti:

- In materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e quelle di valore indeterminabile;
- Controversie relative ad atti di recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;
- Controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, l'IVA riscossa all'importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

SAVE THE DATE

 **30/06/2023** data di scadenza per la presentazione della domanda e per il pagamento del saldo o della prima rata dell'importo dovuto;

 **31/07/2024** data entro la quale l'Ufficio deve notificare il diniego della definizione agevolata. Il diniego deve essere notificato con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

AVVIO DELLA DEFINIZIONE

- La procedura di definizione agevolata viene avviata con la domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato nella posizione giuridica o ne ha la legittimazione.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

La domanda di definizione

- Va presentata una domanda di definizione agevolata per ciascuna controversia autonoma. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- Se con il ricorso sono stati impugnati più atti (*ricorso cumulativo*) il ricorrente è tenuto a presentare una **distinta domanda per ciascun atto**; non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati (*Circ. n. 2/E Agenzia Entrate*).

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Presentazione della domanda

- In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica, è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio alla P.E.C. dell'Ufficio che è parte nel processo.
- La trasmissione va effettuata:
 - Direttamente dal contribuente richiedente;
 - Mediante un intermediario incaricato.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Il costo della definizione

Cento per cento del valore della controversia

Il comma 186 prevede il pagamento di un importo pari al 100% del valore della controversia nei casi in cui:

- L'Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata al 1° gennaio 2023;
- Il contribuente ha notificato il ricorso, alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Il costo della definizione

Novanta per cento del valore della controversia

- Il comma 187 prevede il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2023 si sia già costituito in giudizio, ed alla stessa data non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Il costo della definizione

Quaranta e quindici per cento del valore della controversia

- Il comma 188 prevede che, in ipotesi di soccombenza in giudizio dell'Agenzia fiscale **nell'ultima o nell'unica pronuncia non cautelare depositata al 1° gennaio 2023**, il contribuente può definire la controversia pagando:
 - Il 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - Il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Il costo della definizione nel caso di soccombenza parziale

- Il comma 189 prevede che – nel caso di soccombenza parziale – il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata e la parte di atto annullata dalla sentenza.
- Per la parte di atto confermata: 100% del tributo;
- Per la parte annullata:
 - **40%** del valore della controversia sul quale l'AE è risultata soccombente in primo grado;
 - **15%** del valore della controversia sul quale l'AE è risultata soccombente in secondo grado.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Definizione delle controversie tributarie dinanzi alla Corte di Cassazione (comma 190)

- Per le controversie attinenti nel merito alla giurisdizione tributaria, pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'AE risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di definiscono con il versamento del 5% del valore della lite.
- **Condizioni**
 - Pendenza del giudizio alla data dell'1 gennaio 2023;
 - Integrale soccombenza dell'AE nei precedenti gradi di giudizio.

Sono escluse le controversie per le quali alla data dell'1/1/2023 non sia stato notificato il ricorso per cassazione.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (comma 191)

- Le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** si definiscono con il versamento dei seguenti importi:
 - 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell'AE nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare;
 - 40% negli altri casi.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (comma 191)

- Le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni collegate al tributo** possono essere definite senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione «liti pendenti».
- E' necessario comunque produrre la domanda di definizione.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Perfezionamento della definizione agevolata.

- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30.06.2023 e l'integrale versamento di quanto dovuto entro la stessa data.
- Per importi superiori a € 1.000,00 è prevista la possibilità di pagamento rateale, in massimo 20 rate trimestrali.
- Sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

SAVE DA DATE:

Scadenza delle rate:

- **30 giugno;**
- **30 settembre;**
- **20 dicembre;**
- **31 marzo.**

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Effetti del perfezionamento (comma 196)

«gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023»

La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore di altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente (comma 202)

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Sospensione dei giudizi

- Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Sospensione dei giudizi

- E' fatto obbligo al contribuente di depositare, **perentoriamente** entro il 10 luglio 2023, la domanda di definizione agevolata e la prova del versamento.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Sospensione dei termini per impugnare

- Per le controversie definibili i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono fra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023, sono sospesi per nove mesi.

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Sospensione dei termini per impugnare

ATTENZIONE ALLA SOSPENSIONE FERIALE

- Il periodo di sospensione feriale, cadente nella più ampia fase di sospensione stabilita dalla definizione liti pendenti, resta in esso assorbito (Cass. 37925/2022).

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Diniego della definizione agevolata

- L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 ;
- Il diniego è impugnabile entro 60 gg. dalla notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia;
- Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata – dal contribuente o dall'Ufficio – unitamente al diniego;

Art. 1, commi 186 – 205 L. 197/2022

Diniego della definizione agevolata

- Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

ATTENZIONE:

In tal caso, va espressamente chiesta nell'atto la revocazione del provvedimento di estinzione.

Art. 1, commi 179 – 185 L. 197/2022

ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Sono oggetto della definizione agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'AE.
- **ESCLUSIONE:** Tutti gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 28/06/1990, n. 167, *Voluntary disclosure*)

Art. 1, commi 179 – 185 L. 197/2022

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Sono definibili gli atti di accertamento con adesione di cui agli art. 2 e 3 del D. Lgs. n. 218/1997 relativi a:

- *PVC redatti e consegnati entro il 31 marzo 2023;*
- *Avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non ancora impugnati e ancora impugnabili alla data dell'1 gennaio 2023 e quelli successivamente notificati entro il 31 marzo 2023;*
- *Inviti al contraddittorio di cui all'art. 5-ter del D. Lgs. n. 218/1997 notificati entro il 31 marzo 2023.*

Art. 1, commi 179 – 185 L. 197/2022

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Condizioni di accesso

- *L'adesione non deve risultare perfezionata alla data del 1° gennaio 2023;*

Benefici

- **Applicazione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto per legge.**

Art. 1, commi 179 – 185 L. 197/2022

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Condizioni di accesso

- *Gli atti non devono risultare impugnati alla data dell'1 gennaio 2023 e siano ancora impugnabili con riferimento alla stessa data;*
- *Se notificati successivamente alla data dell'1 gennaio 2023, ma entro il 31 marzo 2023.*

Benefici

- *E' possibile prestare acquiescenza con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 di quelle irrogate .*

Art. 1, commi 179 – 185 L. 197/2022

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

ATTENZIONE:

- E' possibile la definizione tramite acquiescenza anche relativamente agli atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili alla data dell'1 gennaio 2023 o notificati successivamente a tale data, entro il 31 marzo 2023

Art. 1, commi 179 – 185 L. 197/2022

VERSAMENTI

- E' possibile il versamento di quanto dovuto anche ratealmente, in massimo venti rate trimestrali;
- Sono dovuti gli interessi legali;

E' preclusa la compensazione.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Mercoledì 15 febbraio 2023

NOVITA' REGIME FORFETTARIO

Dott. Alessandro Lazzarini
Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Riferimenti normativi

- L. 23 dicembre 2014 n. 190 - Art. 1 commi 54-89
- L. 29 dicembre 2022 n. 197 – Art. 1 comma 54
- Direttiva UE 2020/285

Requisiti d'accesso

(comma 54 lettera a) L. 197/2022)

La finanziaria 2023 modifica il limite di ricavi conseguiti o compensi percepiti, **ragguagliati ad anno**, in Euro **85.000,00**.

NOTA: Lo stesso limite viene previsto per l'applicazione ai soggetti forfettari della franchigia iva, ma tale previsione è soggetta all'autorizzazione UE che ad oggi non è ancora stata rilasciata.

Decadenza dal regime

(comma 54 lettera a) L. 197/2022)

Nuova causa di **decadenza immediata**



Ricavi o compensi percepiti superiori ad Euro 100.000

Decadenza dal regime

(comma 54 lettera a) L. 197/2022)

- Determinazione del reddito in modo ordinario → Problema di documentazione dei costi;
- Applicazione dell'iva a decorrere dall'operazione che ha comportato il superamento dei limiti → Da quando sorge il diritto alla detrazione IVA?

FLAT TAX INCREMENTALE

Dott. Alessandro Lazzarini

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Riferimenti normativi

- L. 29 dicembre 2022 n. 197 – Art. 1 commi 55-57

Requisiti Soggettivi

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni **ad**
esclusione di coloro i quali applicano il regime forfettario



Restano escluse società e associazioni professionali

Modalità di applicazione

Aliquota del 15% sulla differenza, con un massimo di 40.000 Euro, ridotta del 5% del reddito di riferimento 2020-2022

Irpef ordinaria

Confronto tra il reddito 2023 e il maggiore tra i redditi relativi agli anni 2020-2022

SE

2023 > 2020-2022

2023 < 2020-2022

Esempi

	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3
Reddito 2023	60.000,00	90.000,00	90.000,00
Maggiore reddito del triennio 2020/2022	40.000,00	41.000,00	41.000,00
Differenza	20.000,00	49.000,00	49.000,00
Franchigia 5%	2.000,00	2.050,00	2.050,00
Imponibile agevolato	18.000,00	37.950,00	40.000,00
Imponibile a tassazione ordinaria	42.000,00	52.050,00	50.000,00

Ulteriori elementi

- Il reddito agevolato concorre comunque alla determinazione del reddito complessivo ai fini di agevolazioni, deduzioni e detrazioni di qualsiasi natura
- Gli acconti 2023 si dovranno versare senza tener conto del reddito agevolato

CONTRASTO ALL'APERTURA DI PARTITE IVA FITTIZIE

Dott. Alessandro Lazzarini
Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Riferimenti normativi

- L. 29 dicembre 2022 n. 197 – Art. 1 commi 148-150
- D.p.r. n. 633/72 – art. 35
- D.Lgs. n. 471/97 – art. 11

Controlli selettivi

- Viene previsto al comma 15.bis1 che in seguito al rilascio di una nuova partita iva (ed al superamento dei controlli da comma 15.bis) l'Agenzia delle Entrate possa invitare il **contribuente di persona** ai sensi dell'art. 32 del D.p.r. 600/73, per esibire la **documentazione di cui agli artt. 14 e 19** (scritture contabili obbligatorie) di cui al medesimo decreto.
- L'esito negativo comporta l'emanazione di un provvedimento di cessazione della partita IVA e **l'irrogazione contestuale di una sanzione fissa pari ad Euro 3.000**

Inibitoria successiva

- In caso di provvedimento emanato ai sensi dei commi 15.bis e 15.bis1, il medesimo soggetto potrà riaprire al partita iva in **qualsiasi caso** solo rilasciando una fideiussione, il cui importo minimo non sarà mai inferiore ad Euro 50.000 e della durata di tre anni.



Credito d'imposta per Investimenti nel Mezzogiorno - Aspetti pratici -

Fonte normativa

L. 28.12.2015 n. 208 (L. di stabilità 2016) - Art. 1, co. 98-108

Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178, co. 171)

proroga al 31/12/2022:

La legge di bilancio per il 2023 (art. 1 commi 265-266 della L. 197/2022) proroga per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023, confermandone i contenuti e la disciplina, il credito d'imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno

Ambito territoriale

Sono agevolati gli investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni:

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

Molise

Settori ammessi

Tutti tranne:

- industria siderurgica e carbonifera;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- credito, finanziario e assicurativo.

Riferimento: il codice ATECO indicato nel **CIM17**, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento.

Come fare per accedere al credito

Occorre presentare idonea domanda in via telematica tramite l'applicazione resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate CIM17, disponibile dal 03/01/2023 nella sua ultima edizione.

In caso di agevolazione spettante > 150.000 euro l'Agenzia effettua le verifiche ANTIMAFIA.

Come si utilizza il credito

Il credito è utilizzabile a partire dal 5° giorno successivo a quello di ricezione dell'OK da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Codice tributo: 6869 – Sezione ERARIO

Modalità di utilizzo del credito

1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione
2. Non può essere ceduto

Rispetto delle norme sulla sicurezza e regolarità contributiva

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata a:

- 1. rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;**
- 2. Regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC REGOLARE)*.**

* = cfr. DM 30 gennaio 2015, artt. 1 e 2

Beni «nuovi»

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti per l'acquisizione di

BENI NUOVI di FABBRICA

L'agevolazione si applica agli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** classificati nelle **voci B.II.2 e B.II.3** dell'attivo di Stato patrimoniale.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti relativi:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- *all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;*
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione!

(così come precisato dalla circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, richiamata dalla circolare n. 34/E del 2016) è necessario che siano posti in essere investimenti in beni strumentali intesi ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva.

NON SONO AGEVOLABILI

gli investimenti relativi a - Immobili - Autoveicoli

Modalità di effettuazione degli investimenti

- acquisto da terzi;
- leasing;
- contratto di appalto;
- realizzazione in economia.

Il credito d'imposta è **commisurato al costo complessivo dei beni**.

Limiti massimi per ciascun progetto di investimento:

- 3 milioni di euro** per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro** per le medie imprese;
- 15 milioni di euro** per le grandi imprese.

Aliquote

Il valore del beneficio è inversamente proporzionale alla **dimensione delle aziende**.

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE			
Regioni	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Campania	45%	35%	25%
Puglia	45%	35%	25%
Basilicata	45%	35%	25%
Calabria	45%	35%	25%
Sicilia	45%	35%	25%
Sardegna	45%	35%	25%
Molise (per i beni acquisiti fino al 31.12.2021)	30%	20%	10%
Molise (per i beni acquisiti Nel 2022)	45%	35%	25%
Abruzzo	30%	20%	10%

Esposizione in dichiarazione

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU e RS della dichiarazione dei redditi:

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);

Nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d'imposta nei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

QUADRO RS CODICE AIUTO 51

QUADRO RU CODICE CREDITO C4

Non applicazione del limite annuale all'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi

- 1. Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.**
- 2. Pertanto, il credito d'imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi.**

Non applicazione del limite annuale alle compensazioni nel modello F24

NON si applicano:

- 1. il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (700.000,00 euro);**
- 2. il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:**
 - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011;**
 - di ammontare superiore a 1.500,00 euro;**
 - per i quali sia scaduto il termine di pagamento.**

Rideterminazione del credito (comma 105)

1. se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
2. In caso di cessione del bene (anche comodato a partner commerciale);
3. In caso di trasferimento del bene all'estero;
4. In caso di mancato riscatto del bene acquisito in LEASING.

Versamento volontario

Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi. (co.105,1)

Recupero delle agevolazioni NON SPETTANTI

In caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, scatta il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. (co.105,2 e 106)

Nello specifico:

- in caso di **utilizzo del credito d'imposta in misura superiore a quella spettante**, si applica **la sanzione pari al 30% del credito utilizzato**;
- in caso di utilizzo in compensazione di un **credito d'imposta inesistente**, si applica **la sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la definizione agevolata.

Controlli

Al fine di evitare sorprese, è bene dotarsi in partenza di:

- 1. Documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la determinazione del credito spettante;**
- 2. Indicazione in fattura del beneficio fiscale;**
- 3. Fascicolo dedicato all'investimento aziendale;**

Caso n.1 – Trasferimento dalla società ai soci

Con la [risposta a interpello n. 85 del 5 marzo 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni in merito alla possibilità di trasferimento ai soci del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

In particolare, il Fisco ha evidenziato come **l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta**, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.

Caso n.2 – Conferimento d'azienda

Un contribuente che ha conferito la propria azienda alla neocostituita società di cui è rappresentante legale e socio unico, non deve presentare una nuova richiesta per trasferire il residuo del credito d'imposta "Mezzogiorno" dalla vecchia alla nuova impresa.

L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 143 del 25 maggio 2020 ha dichiarato che la comunicazione arriva al Fisco tramite la compilazione del modello F24.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.143_2020.pdf/e12aca93-8c14-544b-dc98-f30fb6a971f8

Caso n.3 – Cessione del punto vendita

Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno **non decade se i beni agevolati non vengono dismessi o ceduti a terzi, ma restano parte integrante dell'azienda** che viene affidata in gestione ad un soggetto terzo tramite contratto di affitto.

[Questa la determinazione contenuta nella Risposta n. 75 del 13 marzo 2019](#) a seguito dell'interpello di una società di commercio all'ingrosso e al dettaglio che intendeva accedere al credito d'imposta per il Mezzogiorno con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di un nuovo supermercato in un Comune della Campania che avrebbe poi ceduto ad un terzo soggetto, economicamente indipendente, per la gestione, con contratto di affitto di ramo d'azienda.

Domanda n.1 – Azienda Agricola

L'azienda agricola (ditta individuale) in regime speciale art. 34 DPR n. 633/72 che determina il reddito dell'impresa agricola mediante applicazione delle rendite catastali può accedere al credito d'imposta investimenti mezzogiorno?

Si, ovviamente, però, il maggior utilizzo del credito maturato potrà avvenire per i redditi derivanti dalle attività connesse:

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola;
- l'agriturismo.
- Oppure per redditi derivanti da **attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure di terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole (MAX 10% dei ricavi complessivi).**

Domanda n.2 – Tipologia di progetto

In caso di acquisto di un distributore automatico di sigarette da parte di una tabaccheria (usufruisce del credito per i beni 4.0), è possibile beneficiare anche del «Credito Mezzogiorno»? È possibile dimostrare l'ampliamento dell'attività in presenza di mero acquisto del bene?

È certamente possibile cumulare le due tipologie di credito d'imposta.

Per quanto riguarda il tema dell'ampliamento, questo non è tassativamente descritto nella norma. Il modello CIM17 però prevede, nella sez.II del quadro A, la distinzione tra:

1. Nuovo stabilimento
2. Ampliamento stabilimento
3. Nuovi prodotti aggiuntivi
4. Cambiamento processo produttivo

Si ritiene che il caso prospettato possa essere trattato come cambiamento del processo produttivo (dichiarazione simile va resa nella DSAN), dal momento dell'investimento in poi, poiché l'attività non sarà più esercitata esclusivamente con vendita diretta personale ma anche mediante l'utilizzo di un distributore automatico.

Domanda n.3 – Controlli «antimafia»

È vero che anche i membri del Collegio Sindacale di una SRL devono essere sottoposti alla verifica «antimafia»?

Si.

In caso di verifica antimafia necessaria (investimento > 150.000 euro), il richiedente l'agevolazione deve indicare nella DSAN che si richiede la verifica antimafia e poi nel successivo quadro C, deve indicare i nominativi dei soggetti per i quali si richiede tale verifica.

I soggetti per i quali è necessario richiedere tale verifica sono quelli indicati nell'art.85 del D.Lgs. 159/2011:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Domanda n.4 – Rinuncia

È possibile rinunciare all'agevolazione già accordata?

Si.

In caso di sopraggiunta inopportunità (o impossibilità per sopraggiunta indisponibilità definitiva del bene necessario e previsto nel piano d'investimento) di utilizzo del credito, il beneficiario può rinunciare al credito provvedendo ad inviare una nuova comunicazione con la quale, nel frontespizio...

- «l'impresa beneficiaria dichiara di **rinunciare** totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato».

Oppure, in caso di auto-ricalcòlo del contributo,

- «l'impresa beneficiaria dichiara di **rettificare** la comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato».

NAUTICA DA DIPORTO

Con la circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina del Bonus Sud. Il documento si è reso necessario in ragione delle modifiche intervenute sull'art. 1, comma 98, della legge di Stabilità 2016, a opera della legge n. 234/2021, con particolare riguardo alle peculiarità che contraddistinguono il settore della nautica da diporto. Le imbarcazioni da diporto, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate alla stregua di "Impianti e macchinari" nello schema di Stato Patrimoniale (voce B.II.2) e "Attrezzature industriali e commerciali" (voce B.II.3), possono rappresentare macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta Mezzogiorno.

Ne consegue che le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, possono fruire del credito mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili in quanto sulla base dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare dell'allora Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del "settore dei trasporti" escluso.

Pertanto l'acquisizione delle "unità da diporto" utilizzate per l'attività di noleggio, al pari degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, va inteso come parte integrante di un progetto di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente oppure alla diversificazione della produzione.

Le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità devono quindi costituire parte integrante di un'organizzazione d'impresa che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di noleggio per nautica da diporto "radicata" in uno dei territori ammissibili al beneficio. In assenza di elementi strutturali, ad ogni modo, l'esistenza di un'organizzazione (ancorché minimale) può desumersi anche da altri elementi o indizi dell'attività svolta "a terra" che, consentano di individuare il riferimento territoriale dell'attività, quali, ad esempio, il rimessaggio, l'allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio e, non ultimo, l'insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l'attività.

Il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali)

La **Legge di Bilancio 2023** in vigore dal 1 gennaio, con il comma 267, modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, **proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali)**. Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.

Ricordiamo che il D.L. 20 giugno 2017 n. 91, **nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**, ha disciplinato l'istituzione delle **Zone Economiche Speciali (ZES)** all'interno delle quali **le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali usufruiscono di benefici fiscali**, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell'articolo 5 del D.L. n. 91/2017.

Lo scopo delle ZES, concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate nelle regioni meridionali, **è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.**

L'agevolazione prevede che **le imprese possano usufruire del credito d'imposta** già previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno nella misura stabilita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, tale **fruizione del beneficio è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ed esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.**

Le imprese devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni e non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.



ANDOC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Monica Palumbo



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



Superbonus 110: le nuove regole per il 2023

Dott.ssa Monica Palumbo
Odcec Napoli

Dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e la conversione in legge del decreto aiuti quater, sono ufficialmente definite le nuove regole per il Superbonus 110.

In linea generale, la percentuale di detrazione del Superbonus passa da 110% a 90%.

Tuttavia occorre considerare le diverse fattispecie costituite da edifici plurifamiliari (condomini e assimilabili) ed edifici unifamiliari (villette ed assimilabili).

Le nuove regole risultano particolarmente articolate e variano in funzione di una serie di condizioni, quali ad esempio la data del titolo abilitativo (CILAS), la delibera assembleare, l'avvenuta esecuzione di particolari interventi, ecc.

sintesi delle novità

CONDOMINI



CASO A)

110% tutto 2023
70 % tutto 2024
65 % tutto 2025

CASO B)

90% tutto 2023
70 % tutto 2024
65 % tutto 2025

UNIFAMILIARI



110% fino al 31/03/2023

PROROGA

realizzato almeno il 30%
lavori totali al 30/9/2022

90% fino al 31/12/2023

abitazione principale
reddito di riferimento fino a 15.000 €
diritto reale di godimento

Proroga superbonus unifamiliari

Le nuove regole sugli edifici unifamiliari, **villette** e assimilabili (unità abitative in condomini dotati di accesso indipendente e funzionalmente autonomi) prevedono l'estensione della detrazione per tutto il 2023, nella misura del **90%**.

Per usufruire del **Superbonus 90** sono necessarie 3 condizioni:

- l'unità immobiliare deve essere adibita ad **abitazione principale**;
- il beneficiario della detrazione deve possedere un **reddito di riferimento** relativo all'anno precedente non superiore a **15.000 euro**;
- il contribuente deve possedere un **diritto reale di godimento** sull'immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).

Inoltre, è prevista una specifica **proroga del 110%** fino al 31 marzo 2023 nel caso in cui sia stato completato almeno il **30% dei lavori totali** entro il **30 settembre 2022**.

Il **reddito di riferimento** è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, **per un numero di parti** determinato come segue:

- contribuente > 1
- se c'è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
- se sono presenti familiari, **in numero pari a:**
 - un familiare > +0,5
 - due familiari > +1
 - tre o più familiari > +2.

QUOZIENTE FAMILIARE

	NUMERO DI PARTI
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
2 familiari	si aggiunge 1
3 o più familiari	si aggiunge 2

SUPERBONUS 2023

110%

REDDITO DI RIFERIMENTO

DETRAZIONE 90%

COMPOSIZIONE NUCLEO	NUMERO DI PARTI	REDDITO MAX
 CONTRIBUENTE	1	15.000 €
 CONIUGE	2	30.000 €
 UN FAMILIARE	2,5	37.500 €
 2 FAMILIARI	3	45.000 €
 3 O PIÙ FAMILIARI	4	60.000 €



Reddito di riferimento scaglioni

Condomini: proroga superbonus 110

La percentuale di detrazione applicabile agli interventi Superbonus sui condomini è variabile in funzione della presentazione della CILAS o del permesso di costruire / SCIA alternativa e della delibera assembleare che autorizza i lavori.

Entrando nello specifico, per il **2023** si configura un doppio scenario:

- **detrazione del 110%**
 - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini con CILAS presentata al 25 novembre 2022;
 - interventi effettuati dai condomini con:
 - delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 + dichiarazione sostitutiva;
 - CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022;
 - interventi effettuati dai condomini con:
 - delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 novembre 2022 + dichiarazione sostitutiva;
 - CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
 - interventi di demo-ricostruzione con istanza presentata entro il 31 dicembre 2022.
 - **detrazione del 90% nel 2023 in tutti gli altri casi.**
- Per gli anni successivi si ha:
- **detrazione del 70% per il 2024;**
 - **detrazione del 65% nel 2025.**

SCADENZIARIO SUPERBONUS 110%

30 GIUGNO 2022	Edifici Unifamiliari con unità immobiliari adibite ad abitazione principale con presentazione CILAS o altro titolo abilitativo <u>dopo</u> il 30/09/2021 ed il titolare dei permessi ha <u>ISEE superiore a 25mila euro</u>	Villette adibite ad abitazione principale con presentazione CILAS o altro titolo abilitativo <u>dopo</u> il 30/09/2021 ed il titolare dei permessi ha <u>ISEE superiore a 25mila euro</u>
31 DICEMBRE 2022	Edifici Unifamiliari con unità immobiliari adibite ad abitazione principale con presentazione CILAS o altro titolo abilitativo <u>dopo</u> il 30/09/2021 ed il titolare dei permessi ha <u>ISEE uguale o inferiore a 25mila euro</u>	Villette adibite ad abitazione principale con presentazione CILAS o altro titolo abilitativo <u>dopo</u> il 30/09/2021 ed il titolare dei permessi ha <u>ISEE uguale o inferiore a 25mila euro</u>
31 DICEMBRE 2022	Edifici Unifamiliari con presentazione CILAS o altro titolo abilitativo <u>entro</u> il 30/09/2021	Villette con presentazione CILAS o altro titolo abilitativo <u>entro</u> il 30/09/2021
31 DICEMBRE 2022	Edifici da 2 a 4 unità immobiliari che al 30/06/2022 hanno raggiunto il 60% del totale degli interventi	

31 DICEMBRE 2023	<i>Condomini con aliquota superbonus al 110%</i> <i>Passerà al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025</i>	<i>Case Popolari</i> che al 30/06/2023 hanno raggiunto il 60% del totale degli interventi
31 DICEMBRE 2024	<i>Condomini con aliquota superbonus al 70%</i>	
31 DICEMBRE 2025	<i>Condomini con aliquota superbonus al 65%</i>	

Delibera condominiale e dichiarazione sostitutiva

- La **data della delibera** deve essere attestata dall'amministratore di condominio con una apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.
- Nei condomini che non hanno l'obbligo di nominare l'amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal **condòmino delegato** che ha presieduto l'assemblea.

Superbonus 110: demolizione e ricostruzione proroga

Per la demolizione e ricostruzione occorre individuare la tipologia di immobile su cui intervenire, in quanto le regole sono differenziate.

Per **edifici unifamiliari** e villette valgono le seguenti regole:

- detrazione del **110%** fino al 31 marzo 2023 nel caso in cui sia stato completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022;
- detrazione del **90%** per tutto il 2023 se sono soddisfatte le 3 condizioni analizzate prima (abitazione principale, reddito di riferimento e diritto reale di godimento).

Per edifici plurifamiliari e **condomìni** sarà possibile usufruire della maggiore detrazione del **110%** nell'arco del 2023 qualora le procedure amministrative per il rilascio del titolo abilitativo (richiesta di permesso di costruire / SCIA alternativa) siano state avviate entro il 31 dicembre 2022, altrimenti la detrazione sarà **ridotta al 90%**.

Per il 2024 la detrazione sarà pari al 70% e per il 2025 sarà pari a 65%.

Si ricorda che per usufruire del beneficio fiscale è necessario assentire le pratiche edilizie con l'apposito modello CILA Superbonus per qualsiasi intervento edilizio, ad eccezione della demolizione e ricostruzione.

Superbonus 110 proroga cessione credito

Anche il meccanismo della **cessione del credito** ha subito modifiche ad opera del dl aiuti quater.

Per il 2023 sono previste nuove regole per la cessione del credito, che incrementa il numero di trasferimenti possibili.

In particolare, i passaggi totali della cessione del credito passano da 4 a 5; è previsto un numero di cessioni qualificate pari a 3 (cessione tra soggetti bancari), oltre alla prima (completamente libera) e all'ultima (solo in favore di clienti bancari possessori di partita Iva).

Il nuovo meccanismo sarà analogo al precedente:

- prima cessione libera;
- 3 cessioni (prima erano 2) a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
- una cessione dalle banche ai clienti con Partita Iva, che dopo aver acquistato il credito non potranno cederlo a loro volta.

Prestiti SACE

Per far fronte alle esigenze di numerose aziende in crisi, è stata istituita un'apposita garanzia in favore delle banche che effettuano prestiti a tali imprese. Si parla di garanzia SACE.

Il decreto aiuti quater, così come [convertito in legge 6/2023](#) ha previsto la possibilità di concedere da parte di SACE garanzie in favore di banche e istituti di credito per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi Superbonus. Nello specifico, l'intervento di SACE è a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per **trasformare in liquidità i crediti** acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

I requisiti per accedere ai prestiti SACE prevedono che l'impresa deve essere iscritta alla CCIAA con codici

ATECO 41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI) e

ATECO 43 (DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE) e deve avere crediti fiscali derivanti da attività di Superbonus.

I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca quale parametro ai fini della valutazione del merito creditizio dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Le condizioni per usufruire della garanzia sono le seguenti:

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90 per cento – inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti:

- **90%** per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- **80%** per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- **70%** per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro) o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente 375 milioni) si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto-legge n. 23/2020 per la "Garanzia Italia SACE".

La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Chi è SACE

SACE è una società per azioni controllata da parte del MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) impegnata nel settore assicurativo-finanziario.

Offre strumenti di assicurazione del credito, la protezione degli investimenti, fidejussioni, garanzie finanziarie e factoring.

A seguito dell'emergenza COVID-19, nell'aprile del 2020 SACE ha avviato il programma "**Garanzia Italia**", diventando il **sogetto statale di riferimento** e di riassicurazione per gli istituti di credito italiani.

Garanzia Italia è dedicato a tutte le imprese che in questo momento sono in difficoltà economiche. Per ogni richiesta inviata a SACE, l'azienda di Cassa Depositi e Prestiti valuterà la domanda e in caso di esito positivo darà la propria garanzia al prestito. Prestito che verrà contro-garantito dallo Stato.

Scadenze e prospettive per il 2024/2025

- Per il 2024 e il 2025 le regole del Superbonus sembrano oramai abbastanza chiare. Il Superbonus sarà fortemente ridimensionato, passando al 70% nell'arco del 2024 e al 65% nell'arco del 2025. Fino al 2024 sarà comunque possibile cedere il credito ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020.



Unione Commercialisti
e Consulenti del Lavoro
dell'Isola d'Ischia



ANDOC.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

acf
Associazione
commercialisti flegrei

**LE NOVITA'
DELLA LEGGE DI
BILANCIO 2023**

**15 FEBBRAIO
2023**

ore 9.00-13.00

HOTEL GLI DEI

VIA COSTE DI AGNANO, 21
POZZUOLI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Dott.ssa Monica Palumbo



LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

**15 FEBBRAIO
2023**

ore 9.00-13.00

**HOTEL GLI DEI
VIA COSTE DI AGNANO, 21
POZZUOLI**

NOVITÀ IN FAVORE DELLO SVILUPPO
DELLE IMPRESE AL SUD


INVESTIMENTI 4.0.

Amedeo Sacrestano

La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La nuova Carta è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE (c.d. zone "c").

La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella Regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la Regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lett. a), dell'art. 107, paragrafo 3, del TFUE. Le zone della Regione Abruzzo rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lett. c), del citato art. 107, paragrafo 3.



Il Credito di imposta nelle ZES

Col comma 267 dell'articolo 1 della Manovra 2023 viene prorogato al 31 dicembre 2023 anche il credito d'imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), ponendo la copertura degli oneri a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

Si ricorda che il D.L. 20 giugno 2017 n. 91 - nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno - ha previsto e disciplinato la possibilità d'istituzione delle cd Zone Economiche Speciali (ZES), all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Le Zone economiche speciali (ZES), istituite a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coesione, sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle regioni meridionali. Il loro scopo è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES, e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Definizione di ZES

La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) è recato dal **DPCM 25 gennaio 2018, n. 12**. Per gli investimenti effettuati nelle ZES il D.L. n. 91/2017 prevede che le imprese possano usufruire del credito d'imposta (si tratta di quello già previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno nella misura stabilita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale). La fruizione del beneficio - a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 e poi dal decreto-legge n. 77 del 2021 - è commisurata alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ed esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Le imprese devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni e non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

In Italia possono essere o sono istituite le ZES nei porti di Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche richieste.

La Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

L'articolo 1, comma 268 della Manovra ha modificato l'art. 1, comma 185, della legge n.178 del 2020, estendendo così all'esercizio 2023 il credito di imposta "potenziato" per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Viene modificato anche il comma 187, che provvedeva alla copertura dell'onere, riducendo il Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2021-2027 di 52 milioni per il 2022, di 104 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni per il 2025. La nuova formulazione del comma 187 indica l'ammontare delle risorse destinate al credito d'imposta potenziato per il Mezzogiorno in 159,2 milioni sia per il 2023 che per il 2024, e in 107 milioni per il 2025 (+55,2 milioni per ciascuna annualità considerata).


Si ricorda che la legge di bilancio 2020 - all'articolo 1, comma 198 - ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Questa nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce, si rammenta, a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività è stato anticipatamente cessato all'anno 2019.

Possono accedere al beneficio le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti nelle **attività di ricerca e sviluppo** (indicate quali attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico); **attività d'innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; **attività innovative**, intendendo come tali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Queste categorie di attività sono qualificate nel Decreto del MISE del 26 maggio 2020, che a sua volta si basa sulle definizioni contenute nelle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, nonché sui principi generali contenuti nelle linee guida elaborate dall'OCSE con il c.d. Manuale di Frascati. In particolare, in base al D.M. del 26 maggio 2020:


a) si considerano **ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE** i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa;



b) si considerano **ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE** i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

c) si considerano **ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE** i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

Per tutte e tre le fattispecie, secondo il D.M., assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.



ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Sono identificate nel medesimo Decreto del MISE del 26 maggio 2020, tenendo conto dei principi generali contenuti nelle linee guida elaborate dall'OCSE con il c.d. Manuale di Oslo. In particolare, secondo il D.M., costituiscono attività di innovazione tecnologica i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.



ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Secondo la definizione del D.M., quei progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la fase che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Costi ammissibili al bonus R&S

- Spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);
- Strumentazioni e attrezzature;
- Costi relativi a immobili e terreni;
- Costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- Spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

Sulla materia è intervenuto l'articolo 244 del D.L. n. 34 del 2020 incrementando la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (nonché delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017), al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

La misura del credito d'imposta è aumentata, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, nella seguente misura:

- dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12 al 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Tale "regime potenziato" è stato prorogato per le annualità 2021 e 2022 dall'art. 1, commi 185-187 della legge n. 178 del 2020.

Il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile

La manovra 2023, al comma 301 dell'articolo 1, stanziava 20 milioni di euro, per l'anno 2023, per le misure inerenti allo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Si tratta delle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 relativi all'imprenditoria giovanile e femminile.

Negli ultimi anni sono state adottate diverse iniziative normative volte a sostenere i giovani e le donne che operano nel settore agricolo. Tali iniziative hanno riguardato, in particolare, l'erogazione di mutui agevolati e l'istituzione, per l'imprenditoria femminile, di un Fondo rotativo. Le misure adottate sono state sia a carattere economico sia legate alla proprietà terriera o all'assegnazione di terreni.

Sotto il profilo dell'assegnazione dei terreni, il legislatore ha previsto l'assegnazione, a titolo gratuito, di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Inoltre, anche al fine del ripopolamento delle campagne, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato, i soggetti su descritti possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi.



Piano Simest: risorse per 18,5 miliardi al 2025

Il presidente Salzano:
«Affiancheremo
le pmi con un nuovo
servizio di consulenza
sui principali mercati»

L'ASSE:
La strategia
farà leva
su una
maggiore
cooperazione
sistemica tra
tutti gli attori

Internazionalizzazione

L'ad Corradini D'Arienzo:
«Potenzieremo gli strumenti
a supporto delle imprese»

Celestina Dominelli
ROMA

«Un patto per far vincere le imprese italiane nel mondo», è la sintesi assai efficace che accompagna la sua diffusione. E, in effetti, il nuovo piano strategico 2023-2025 di Simest, illustrato ieri dai vertici della società, il presidente Pasquale Salzano e l'ad Regina Corradini D'Arienzo, alla presenza del numero uno di Cdp e padrone di casa, Dario Scannapieco, ha dalla sua la spinta di uno sforzo nettamente aumentato (18,5 miliardi di euro di risorse impegnate in tre anni, il 20% in più del triennio precedente), ma anche la forza assicurata da una crescita qualitativa degli strumenti che potranno e dovranno far leva innanzitutto su una maggiore cooperazione sistemica tra tutti gli attori istituzionali.

Non a caso, in prima fila, ad ascoltare il puntuale racconto della strategia futura di Simest, ci sono Lorenzo Angeloni, direttore generale per la promozione del sistema paese del ministero degli Affari Esteri - per conto del quale Simest gestisce i finanziamenti agevolati a supporto delle imprese del made in Italy, a partire dal Fondo 394 - e Federico Eichberg, capo di Gabinetto del ministero delle Imprese e del

made in Italy, con cui la sinergia è altrettanto stretta. Come lo è con Cassa, con la quale, ha spiegato ieri Corradini D'Arienzo, «abbiamo definito un piano commerciale molto competitivo», la cui messa a terra poggerà sulla rete capillare di Simest e su quella di Cassa e beneficierà di un rapporto ancora più forte con gli altri attori impegnati sui mercati esteri (da Ice alle camere di Commercio), nonché, prosegue l'ad, «di un rafforzato dialogo con Confindustria e con il sistema bancario al fine di ampliare maggiormente l'informazione e la formazione delle misure Simest alle aziende con vocazione all'internazionalizzazione, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese».

Insomma, Simest punta a garantire un affiancamento ancor più incisivo alle imprese e lo farà, ha spiegato Salzano, «anche attraverso un nuovo servizio di consulenza sui principali mercati strategici». Una bussola irrinunciabile soprattutto per le pmi «che sperimentano quanto sia difficile affrontare le difficoltà di un mercato estero, oggi ancor di più per via di una sempre maggiore complessità della geopolitica», ha chiarito il presidente non prima di aver ricordato l'impegno messo in campo da Simest, dal 2020 al 2022, con più di 15 miliardi di euro di risorse mobilitate e oltre 16mila aziende supportate. Vale a dire «le fondamenta solide», le ha definite la ceo, «di quelli che sono i pilastri strategici del nostro piano»: crescita sostenibile e qualità, digitalizzazione ed efficienza operativa, valorizzazione delle persone e cultura aziendale, im-

patto sul territorio ed Esg (i fattori ambientali, sociali e di governance).

Corradini D'Arienzo li ha declinati ieri punto per punto, ribadendo più volte che il piano sarà segnato da un potenziamento degli strumenti target Simest: da un nuovo e ulteriore impulso ai finanziamenti a valore sulla 394 (con una particolare attenzione ai temi chiave della sostenibilità, della digitalizzazione e del supporto alle filiere produttive) - ma anche con misure mirate verso mercati strategici - a un potenziamento degli investimenti partecipativi, anche attraverso la leva del Fondo di venture capital (gestito dalla società in convenzione con la Farnesina), passando per un'estensione delle misure di sostegno all'export credit. Senza mai tralasciare il «gioco di squadra» con Cdp, per dirla con le parole di Scannapieco. Che ha ricordato gli oltre 2,8 miliardi di risorse mobilitate dalla Cassa a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione e ha sottolineato la grande responsabilità di Simest «di condurre le imprese in mercati in cui l'Italia è ancora poco conosciuta». Partendo dalla constatazione, ha chiarito l'ad di Cdp, «che c'è voglia di Italia in tante regioni del mondo e le nostre imprese hanno la capacità di fare estremamente bene».

www.espressonline.it

Credito d'imposta per l'acquisto di macchinari nuovi - Industria

4.0.

Normativa precedente alla legge di Bilancio 2021

Per gli investimenti precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2020, valgono le regole previgenti (art. 1, commi da 185 a 197, della Legge di bilancio per il 2020), rispetto alle quali il perimetro di applicazione include ora anche i **beni immateriali generici**; è stata potenziata l'entità del bonus tramite innalzamento delle **aliquote agevolative**; sono stati **aumentati** i limiti massimi delle **spese ammissibili** e velocizzati i tempi di fruizione del credito.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al **31 dicembre 2022**.

Credito d'imposta (legge di Bilancio 2021)

La misura del credito d'imposta varia in relazione alla tipologia di beni oggetto dell'investimento (beni "ordinari", beni materiali industria 4.0, beni immateriali) e all'anno in cui si effettua la spesa. Il credito d'imposta è utilizzato in **compensazione**, in **tre quote annuali** di pari importo, o in compensazione in un'**unica quota annuale** per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020. In base alla legge di conversione del Decreto Sostegni bis, l'utilizzo del bonus in un'unica quota annuale va posto in relazione al volume d'affari del beneficiario e al periodo di realizzazione degli investimenti.

Investimenti entro novembre per i bonus beni strumentali

Legge di Bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 ha fissato al **30 settembre 2023 (30 novembre 2023)** la data utile per la consegna dei beni 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022.

È quanto prevede il [comma 423](#) della legge di bilancio 2023 ([legge n. 197/2022](#)) che consente di applicare **anche ai beni materiali** di cui all'allegato A della [legge n. 232/2016](#) consegnati entro il 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine fissato per il 30 giugno 2023), le **aliquote agevolative** stabilite per il 2021 (più convenienti rispetto a quelle previste per il 2022).

Resta al 30 giugno 2023 la scadenza per la maggiorazione sugli investimenti in software 4.0 Milleproroghe

Slitta di due mesi il termine per completare gli acquisti prenotati entro fine 2022

La proroga riguarda sia gli investimenti ordinari che quelli «Industria 4.0»

Luca Galani

Slitta al 30 novembre il termine per completare gli investimenti ordinari e quelli 4.0 che sono stati "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, usufruendo dei crediti d'imposta in vigore lo scorso anno. Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe approvato in commissione al Senato. Dopo la proroga al 30 settembre disposta dalla legge di bilancio, cambia nuovamente il quadro degli incentivi per gli investimenti delle imprese. Resta invece ferma al 30 giugno la scadenza per usufruire della aliquota maggiorata 50% sugli investimenti in software 4.0 prenotati nel 2022.

Scadenze in movimento

Il legislatore continua ad apportare piccoli ritocchi al quadro, già di per sé estremamente complesso, degli incentivi agli investimenti delle imprese. Un emendamento al milleproroghe approvato ieri in Senato interviene con due proroghe riguardanti il completamento degli investimenti prenotati entro la fine del 2022.

In primo luogo, si interviene portando al 30 novembre 2023 la data ultima, già prorogata dalla legge di bilancio al 30 settembre, per effettuare investimenti in beni materiali

con caratteristiche «Industria 4.0» (allegato A della legge 232/2016) che sono stati validamente "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 (ordine confermato accompagnato dal pagamento di un acconto di importo non inferiore al 20%), mantenendo in tal modo l'agevolazione con la griglia di crediti di imposta prevista dal comma 1057 della legge 178/2020 e dunque 40% fino a 2,5 milioni; 20% tra 2,5 e 10 milioni; 10% tra 10 e 20 milioni.

Del tutto nuovo è invece il secondo intervento, che fa slittare alla medesima data del 30 novembre il termine per completare gli investimenti nei beni materiali e immateriali "ordinari" previsti dal comma 1055 della legge 178/2020, sempre qualora "prenotati" entro il 2022. Per questi investimenti è prevista una percentuale del 6% con un tetto di spesa di 2 milioni (materiali) e di 1 milione (immateriali).

Investimenti 2023

Decorso tale termine (ovvero nel caso in cui manchi una valida prenotazione nel 2022), gli investimenti "ordinari" non saranno più agevolabili, mentre per quelli in beni materiali 4.0 si potrà usufruire delle aliquote dimezzate previste dal comma 1057-bis: 20% fino a 2,5 milioni; 10% tra 2,5 e 10 milioni; 5% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni. L'attuale agevolazione copre gli investimenti effettuati dal 2023 a tutto il 2025 (con la solita coda temporale del primo semestre successivo a fronte di prenotazioni) con applicazione di scaglioni distintamente per ogni singolo anno (circolare 14/E/2022).

Per quanto attiene agli investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B alla legge 232/2016) è previsto (comma 1058 della legge 178/2020) un credito di imposta pari al 20% del costo sostenuto, fino a un tetto di spesa pari a 1 milione di euro (annuale), nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2023, con coda al 30 giugno 2024 in pre-

senza di "prenotazioni" entro fine 2023. Il DL50/2022 ha introdotto, per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022 un tax credit potenziato al 50% del costo. In questo caso, però, è rimasta ferma al 30 giugno 2023 la data entro cui completare l'acquisto da parte di chi ha prenotato il bene immateriale entro la fine dello scorso esercizio. Nel corrente anno 2023 (senza prenotazione precedente) il tax credit tornerà al 20 per cento.

Il quadro per i prossimi anni

Per i beni strumentali materiali 4.0, come detto, la agevolazione vigente nel 2023 si ripropone anche per gli anni successivi sino al primo semestre 2026.

Per i beni immateriali 4.0, all'attuale quadro di agevolazioni (che scade al primo semestre 2024 per chi ha prenotato entro la fine di quest'anno) faranno invece seguito due distinti periodi. Nel 2024 (con la coda temporale del primo semestre 2025) il credito scenderà dal 20% al 15%. Nel 2025 (con la coda temporale del primo semestre 2026), infine, il credito passerà al 10%. Anche se ormai le imprese sono particolarmente attente ad individuare i termini per effettuare gli investimenti, vale la pena di ribadire qual è il momento da considerare a questi fini.

Se non vi sono particolari condizioni nei contratti che spostano in avanti il passaggio della proprietà, l'investimento si ha per effettuato alla consegna o spedizione per i beni acquistati o acquisiti in leasing, ovvero alla data di ultimazione della prestazione (accettazione dell'opera da parte del committente) per gli investimenti in appalto.

**IL RINVIO
Ulteriore
differimento
al 1° luglio
2024
dell'abolizione
del vincolo
sportivo**

© ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



Su tali **BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A** della Legge n. 232/2016 vanno applicate quindi le seguenti più convenienti aliquote percentuali (rispetto a quelle previste per il 2022):

- **50%** fino a euro 2,5 milioni di investimenti *(anziché il 40% previsto per il 2022)*;
- **30%** da euro 2,5 e fino a 10 milioni di investimenti *(anziché il 20% previsto per il 2022)*;
- **10%** da 10 e fino a 20 milioni di euro di investimenti *(invariato per il 2022)*.

Per i **BENI IMMATERIALI DELL'ALLEGATO B** della Legge n. 232/2016 rimane invariata l'aliquota del **20%** fino a 1 milione di investimento.

Per i **BENI MATERIALI E IMMATERIALI TRADIZIONALI** (diversi dai beni dell'allegato A e B) si applicherà l'aliquota del **10%** fino a euro 2 milioni di investimenti per i beni materiali e fino a 1 milione di investimento per i beni immateriali (anziché il 6% previsto per il 2022).

Esclusioni soggettive:

Imprese in stato di:

- liquidazione volontaria;
- liquidazione giudiziale;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altre procedure concorsuali anche previste da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive.

Condizioni:

- Rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
 - Rispetto del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (il DURC irregolare impedisce la fruizione del credito di imposta).
-

Beni materiali "4.0"

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", per i quali è previsto un tetto massimo di 20 milioni di euro.

Si tratta dei seguenti beni:

- quelli strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0
- Beni immateriali "4.0".

Caratteristiche del bene:

1. strumentalità;
 2. novità. E' "nuovo" anche un bene precedentemente utilizzato **a titolo di comodato**, dal momento che il periodo di comodato è assimilabile ad un periodo di prova. Il requisito della novità non viene meno per effetto della sostituzione o reintegrazione e/o miglioria.
-



Unione Commercialisti
e Consulenti del Lavoro
dell'Isola d'Ischia



ANDOC.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



Associazione
commercialisti flegrei

**LE NOVITA'
DELLA LEGGE DI
BILANCIO 2023**

**15 FEBBRAIO
2023**

ore 9.00-13.00

HOTEL GLI DEI

VIA COSTE DI AGNANO, 21

POZZUOLI

Grazie per l'attenzione

Amedeo Sacrestano
